

COMUNICATO STAMPA DEL 18 GENNAIO 2019

“WWW.REALTEMPORANEA.IT”

**SITO INTERNET NON RICONDUCIBILE AD INTERMEDIARIO
ASSICURATIVO ISCRITTO NEL REGISTRO**

L'IVASS ha chiesto l'oscuramento del sito “www.realtemporanea.it”.

La promozione e l'intermediazione di polizze assicurative tramite questo sito sono irregolari. Infatti, “**www.realtemporanea.it**” riporta i dati identificativi di **un intermediario** regolarmente iscritto nel Registro Unico degli Intermediari **ma del tutto estraneo alle attività svolte dal sito medesimo**.

L'IVASS raccomanda di adottare le opportune cautele nella sottoscrizione on-line di contratti assicurativi, soprattutto se di durata temporanea. In particolare, l'IVASS consiglia ai consumatori di controllare, prima della sottoscrizione, che i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e di consultare sul sito www.ivass.it:

- gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenco specifico per la r. c. auto);
- l'elenco degli avvisi relativi ai [Casi di contraffazione](#), [Società non autorizzate](#) e [Siti internet non conformi alla disciplina sull'intermediazione](#);
- il Registro unico degli intermediari assicurativi e l'Elenco degli intermediari dell'Unione Europea.

L'IVASS raccomanda anche di verificare sul proprio sito che:

- il beneficiario del pagamento del premio sia un intermediario iscritto al RUI
- in caso di richiesta di pagamento del premio a favore di carte di credito prepagate/ricaricabili e/o di conti bancari (anche *on-line*), l'intermediario iscritto nel RUI sia il titolare della carta o del conto.

I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al **Contact Center Consumatori** dell'IVASS al numero verde **800-486661** dal lunedì al venerdì h. 8.30 - 14.30.

I siti internet o i profili *Facebook* (o di altri *social network*) degli intermediari che svolgono attività on-line devono sempre indicare:

- a) i dati identificativi dell'intermediario;
- b) l'indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica;
- c) il numero e la data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché l'indicazione che l'intermediario è soggetto al controllo dell'IVASS.

I siti o i profili *Facebook* (o di altri *social network*) che non contengono le informazioni sopra riportate non sono conformi alla disciplina in tema di intermediazione assicurativa ed espongono il consumatore al **rischio di stipulazione di polizze contraffatte**.

Per gli intermediari dello Spazio Economico Europeo (SEE) abilitati ad operare in Italia il sito internet deve riportare, oltre ai dati identificativi ed ai recapiti sopra indicati, l'indicazione dell'eventuale sede secondaria e la dichiarazione di abilitazione all'esercizio dell'attività in Italia con l'indicazione dell'Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

Si invitano gli Organi di informazione a dare la massima diffusione al presente comunicato nell'interesse degli utenti.